

**DISCIPLINA  
DEL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE**

**Città di Taviano**

**L.R. 24 luglio 2001, n.18**

**Redattore: D.ssa Nadia Aprile**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE.**

( L.R. 24 luglio 2001 n° 18)

( Puglia B.U. 25 luglio 2001)

## **TITOLO I : Norme generali**

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Finalità del regolamento
Articolo 4	Criteri di programmazione urbanistica riferiti al commercio su aree pubbliche
Articolo 5	Osservatorio e commissione consultiva
Articolo 6	Compiti degli uffici comunali
Articolo 7	Posteggi sparsi fuori mercato
Articolo 8	Esercizio dell'attività
Articolo 9	Assegnazione temporanea di posteggi
Articolo 10	Rilascio concessioni posteggio nelle fiere
Articolo 11	Soppressione e trasferimento dei mercati
Articolo 12	Delega
Articolo 13	Durata delle concessioni
Articolo 14	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Articolo 15	Normativa igienico-sanitaria
Articolo 16	Vendita a mezzo di veicoli
Articolo 17	Revoca e sospensione
Articolo 18	Svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali
Articolo 19	Sanzioni
Articolo 20	Rinvio

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della L.R.24 luglio 2001 n° 18 dal titolo “ Disciplina del commercio su aree pubbliche”.
2. Il regolamento,che fa parte integrante del “ Piano per il commercio sulle aree pubbliche”, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio.
3. Il regolamento ha validità quadriennale e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

### **Articolo 2 – Definizioni.**

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- Per *commercio su aree pubbliche*, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- Per *aree pubbliche*, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area destinata ad uso pubblico.

- Per *autorizzazioni di tipo A*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art.28, comma 1, lettera a) D. Lgs.114/1998 (posteggi dati in concessione per 10 anni),rilasciate dal Comune sede di posteggio.
- Per *autorizzazioni di tipo B*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio, in forma itinerante, di cui all'art.28,comma1,lettera b) D.Lgs.114/1998, rilasciate dal Comune di residenza degli operatori.
- Per *concessione di posteggio*, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera.
- Per *settore merceologico*, quanto previsto dall'art.5 del D.Lgs.114/1998 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare.
- Per *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali .
- Per *produttori agricoli*, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.59/1963.
- Per *mercato* l'area della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per giorni stabiliti.
- Per *mercato straordinario*, un mercato che si svolge in giorni diversi da quelli stabiliti e senza riassegnazione dei posteggi.
- Per *fiera*, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze.
- Per *fiera promozionale*, la manifestazione indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali oltre che specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, prodotti di antiquariato. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con possibilità di partecipazione anche per i soggetti iscritti al Registro Imprese.
- Per *posteggi sparsi non mercatali ( o fuori mercato)*, gli spazi destinati a commercio su aree pubbliche sui quali insistono meno di cinque operatori, utilizzati giornalmente o saltuariamente, come individuati dal Piano Comunale.
- Per *posteggio riservato*, il posteggio individuato per produttori agricoli, soggetti portatori di handicap oltre ad altre categorie individuate specificatamente.
- Per *spunta*, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolare della concessione del posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- Per *spuntista*, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

### **Articolo 3 – Finalità del regolamento.**

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

1. La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche, con particolare attenzione ai mercati ed alle Fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
2. La valorizzazione del servizio commerciale e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

### **Articolo 4 – Criteri di programmazione urbanistica riferiti al territorio.**

Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche, in particolare mercati e fiere, devono prevedere la presenza di un'adeguata accessibilità, una buona dotazione di

parcheggi per i visitatori e il rispetto delle norme igienico-sanitarie per gli espositori e gli utenti.

#### **Articolo 5 – Osservatorio e commissione consultiva e di mercato.**

Il Comune può istituire una commissione consultiva sul commercio su aree pubbliche al fine di:

- avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva della rete distributiva.
- dare adeguate informazioni agli operatori economici.

Per permettere una valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio i Comuni devono trasmettere all'Assessorato regionale competente:

- Copia dei piani per il commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;
- Una relazione entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche sui principali problemi riscontrati o previsti;
- Un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia A che B rilasciate nel corso dell'anno precedente.

#### **Articolo 6 – Compiti degli Uffici Comunali.**

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti e agli indirizzi dell'amministrazione comunale, per garantire il regolare svolgimento dell'attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del settore interessato.

#### **Articolo 7 – Posteggi fuori mercato.**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati all'atto dell'approvazione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Ai fini dell'assegnazione in concessione decennale di detti posteggi, l'Amministrazione Comunale redige apposito bando di concorso. Nel bando dovranno essere specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande.
3. Il Comune rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione sulla base di una graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - Anzianità di presenza nel posteggio;
  - Stato di disoccupazione;
  - Numero di familiari a carico;
  - Utilizzo di struttura rigida (chiosco) rispetto ad automezzo.
4. Dei posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatto apposito elenco che individua le tavole indicanti dimensioni e localizzazione di ciascuno di essi.
5. Qualora venga assegnato un posteggio con annesso automezzo e successivamente venga richiesta per la stessa localizzazione la concessione di posteggio con annessa

struttura rigida ( chiosco), la precedente autorizzazione decade automaticamente a favore della nuova richiesta, come da punto 3 di questo articolo.

6. Posteggi fuori mercato da utilizzare mediante strutture fissate permanentemente al suolo ( chioschi).

Per queste strutture valgono le disposizioni contenute nel “Regolamento per la installazione di strutture temporanee e amovibili” che si allega al presente regolamento come allegato.

7. Per l’assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente non occupati vale quanto disposto dell’Art.8 del presente regolamento.
8. Valgono per i posteggi fuori mercato le stesse disposizioni per revoca e sospensione contenute all’Art. 16 del presente regolamento.

## **Articolo 8 – Esercizio dell’attività.**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto :
  - Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - Su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

Le domande di rilascio dell’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio devono essere presentate con raccomandata A/R.

Il Comune entro il 30 aprile e 30 settembre di ogni ciascun anno deve far pervenire all’Assessorato Regionale competente i propri bandi, al fine della pubblicazione sul BURP entro i successivi 30 giorni.

Il Bando comunale deve indicare i posteggi, la loro ampiezza e ubicazione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dei Bandi devono essere fatte pervenire le domande di rilascio delle autorizzazioni.

Le domande pervenute oltre tali termini sono respinte.

Il Comune deve comunicare l’esito dell’istanza agli interessati entro 90 giorni, decorsi i quali la domanda si considera accolta.

La procedura di rilascio delle autorizzazioni e contestuale concessione di posteggio non si applica a :

- Produttori agricoli
- Soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5% dei posteggi del mercato.

Il Comune rilascia le autorizzazioni formando una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenze nel mercato determinate in base al numero di volte che l’operatore si è presentato entro l’orario di inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche, e in caso di parità al richiedente più anziano.

3. L’autorizzazione di tipo A, è rilasciata dal Comune sede del posteggio e consente oltre all’esercizio di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un POSTEGGIO ,la partecipazione alle fiere, anche fuori regione, e la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

- Nello stesso mercato un medesimo soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione e connessa concessione di posteggio.

- E' ammesso,però, in capo allo stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari (in quanto è consentita la rappresentanza con delega).

Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.

4. L'autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma *itinerante*( o di tipo B) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o la sede legale, se società.

- Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente;
- L'autorizzazione in questione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, come definita dall'art.28, comma 4, del D.Lgs. 114/1998;
- Consente altresì all'operatore l'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- Consente inoltre l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati ( in questo caso limitatamente ai posteggi non assegnati o non occupati);
- L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste non superiori ad un'ora nel medesimo punto, con l'obbligo di spostarsi di almeno 500 metri decorso detto periodo.
- Il termine di conclusione di richiesta di nuova autorizzazione in forma itinerante è fissato in 90 giorni dal ricevimento di regolare e completa domanda presentata con raccomandata A/R.
- Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato deve comunicarlo entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio di nuova autorizzazione previo ritiro di quella precedente, avendo cura di annotare gli estremi di quella precedente ai fini della conservazione della priorità.

5. SUBINGRESSO nell'attività di commercio su aree pubbliche.

- Il cessionario deve comunicare il subingresso, sottoscritto anche dal cedente, entro 60 giorni dalla cessione dell'attività commerciale. Se non è in possesso dei requisiti la procedura è sospesa fino all'ottenimento degli stessi che deve avvenire entro 1 anno.
- Nel caso di cessione per causa di morte, gli eredi che subentrano devono effettuare la comunicazione e possono continuare l'attività pur in mancanza dei requisiti soggettivi, ma in questo caso per non oltre sei mesi.

#### **Art.9 – Assegnazione temporanea di posteggi.**

L'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata tenendo conto di criteri già richiamati quali:

- anzianità di presenze nel mercato;
- anzianità di iscrizione nel Registro Imprese;
- richiedente più anziano in caso di parità.

L'assegnazione dei posteggi lasciati liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per l'inizio, è effettuata inserendo coloro che hanno inoltrato istanza, ma risultati non aventi diritto, secondo la graduatoria.

#### **Art.10- Rilascio concessioni posteggio nelle fiere.**

- Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune dove queste si svolgono, almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di

posteggio, tramite raccomandata A/R, contenente gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata.

- Possono partecipare alle fiere gli operatori provenienti dall'intero territorio nazionale.
- L'operatore può inoltrare una sola domanda che gli consente di partecipare a più fiere nell'arco dell'anno solare.
- Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto dei seguenti criteri:
  1. anzianità di presenza effettiva, ossia il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
  2. anzianità di iscrizione nel Registro imprese;
  3. in caso di parità al richiedente più anziano.
  4. ordine cronologico di spedizione dell'istanza;
- La graduatoria è affissa all'albo almeno " quattordici" giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.
- Le stesse disposizioni valgono anche per le fiere promozionali, per i soggetti ammessi alle stesse.

#### **Art.11 – Soppressione e trasferimento dei mercati.**

La soppressione di mercati può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:

- Caduta sistematica della domanda.
- Numero troppo esiguo di operatori o persistente scarsa funzionalità verificatasi con la decadenza del 70% delle concessioni esistenti.
- Motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

L'eventuale spostamento di mercati e fiere che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana, tenendo anche conto dell'opportunità di favorire la graduale riorganizzazione.

Quanto sopra non si applica alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio.

#### **Art.12 – Delega.**

Ai sensi dell'art.4, comma 5 della L.R. 24 luglio 2001, n°18, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, è consentita la rappresentanza da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita egli sia munito di atto di delega e di copia dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### **Art.13 – Durata delle concessioni.**

Le concessioni hanno validità decennale e sono automaticamente rinnovate alla scadenza, salvo diversa disposizione motivata del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

#### **Art.14 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.**

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo. E' vietato esercitarlo senza essere in possesso dell'originale ( o copia conforme) dell'atto autorizzatorio che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

E' altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti dal Sindaco che costituiscono complemento del Piano e del presente Regolamento.

Precisamente:

- L'orario degli operatori in forma itinerante deve coincidere con quello degli esercizi al dettaglio. Per questi operatori è consentita pubblicità di tipo sonoro dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00.
- Qualora un mercato cada in giorno festivo, il Sindaco può anticiparne o posticiparne la data, dandone pubblico avviso.
- E' consentita, previo parere delle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l'istituzione di mercati e fiere domenicali

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al traffico.

3. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo 50 cm., il tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di m.1.80. E' consentita ai soli venditori di calzature, casalinghi, ferramenta, piante e fiori l'esposizione a terra.

Il Comune può disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati per i titolari di posteggio e per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante.

#### **Art.15 – Norme igienico-sanitarie.**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

#### **Art.16 – Vendita a mezzo veicoli.**

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati, in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e delle apposite autorizzazioni.

E' consentito anche il mantenimento nel posteggio di veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie dei posteggi.

#### **Art.17 – Revoca e sospensione.**

L'autorizzazione è revocata:

- Nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
- Nel caso in cui non inizi entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione l'attività;
- Nel caso di subingresso se l'attività non viene intrapresa entro un anno;

- Nel caso in cui l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio per 4 mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo complessivo per le autorizzazioni stagionali, a parte i casi gravi;
- Il Comune comunica la revoca all'interessato il quale ha 30 giorni per produrre eventuali repliche.

Il Sindaco, in caso di particolare gravità o di recidiva, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

#### **Art.18 – Svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche demaniali.**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in aree demaniali è consentito solo previo permesso da parte dell'autorità competente.

#### **Art.19 – Sanzioni.**

Chiunque violi le disposizioni della presente disciplina è punito con le sanzioni di cui alla L.R.24 luglio 2001 n.18 , all'art.24.

#### **Art.20 - Rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella L.R. 24 luglio 2001 n.18.

